REGIONE DEL VENETO

Visita del Collegio degli Ingegneri della Provincia di Venezia

IL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Marghera - Venezia, 10 luglio 2025

Silvia Gomiero

Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale

Normativa nazionale

Nascita	**Legge 24 febbraio 1992, n. 225** **Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile**
Riordino	**Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1** **Codice della protezione civile**

Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale

DEFINIZIONI
Servizio nazionale della protezione civile

di pubblica utilità

sistema

esercita la funzione di protezione civile

Competenze e **attività**
volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da **eventi calamitosi** di **origine** naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

art. 1, comma 1

Servizio nazionale della protezione civile

Autorità di protezione civile

Funzioni di indirizzo politico — Funzioni operative

Presidente del Consiglio dei ministri	Dipartimento della protezione civile Prefetture – Uffici Territoriali di Governo
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome	Regioni e Province autonome
Sindaci e i Sindaci metropolitani	Comuni e città metropolitane province in qualità di enti di area vasta

art. 3

Servizio nazionale della protezione civile

Componenti: Stato, Regioni e Province autonome, Enti locali.

Strutture operative nazionali: C.N.VV.F., FF.AA., Forze di polizia, enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale, centri di competenza, INGV e il CNR, SSN, volontariato iscritto nell'elenco nazionale, CRI, C.N.S.A.S., SNPA, servizi meteorologici nazionali, articolazioni del Ministero della Cultura.

Soggetti concorrenti: ordini e collegi professionali e Consigli nazionali, enti, istituti e agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.

art. 3, art. 10 e art. 13

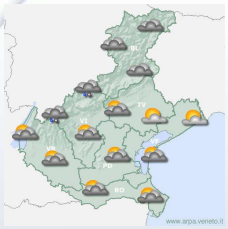

previsione

prevenzione e mitigazione dei rischi

FORMAZIONE

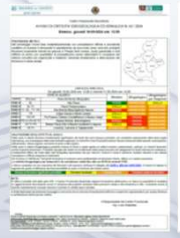

CICLO DELLA GESTIONE DEI RISCHI

ESERCITAZIONE

gestione delle emergenze

superamento delle emergenze

EVENTI EMERGENZIALI DI PROTEZIONE CIVILE

Emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o antropica

a)	ordinari	possono essere fronteggiate dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria
b)	di rilievo regionale	comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari disciplinati dalle Regioni e Province autonome
c)	di rilievo nazionale	debbono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari

art. 7

TIPOLOGIA DEI RISCHI

sismico
vulcanico

da maremoto
idraulico

idrogeologico
da fenomeni meteorologici avversi
da deficit idrico
da incendi boschivi

chimico
nucleare
radiologico

tecnologico
industriale
da trasporti

ambientale
igienico-sanitario

da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali

art. 16

Altri aspetti

Gestione delle emergenze di rilievo nazionale

Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato

Capo IV e Capo V

Altro

LEGGE 21 novembre 2000, n. 353 - Legge-quadro in materia di **incendi boschivi**.
LEGGE 8 novembre 2021, n. 155 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2004 e ss.mm. e ii.
Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il **rischio idrogeologico ed idraulico** ai fini di protezione civile.

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 12 agosto 2019
Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del **rischio valanghe**.

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2014
Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti **grandi dighe**.

REGIONE DEL VENETO

Grazie per l'attenzione!

Silvia Gomiero silvia.gomiero@regione.veneto.it

Regione del Veneto - Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale